

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 - parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore 23:25 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI ALVISE	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI MARINO	Assessore	Presente
VALLI ANNA	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale, dott. Luca Graiff

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che,

con deliberazione consiliare n. 40 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027, il Bilancio di previsione 2025-2027, oltre ai relativi allegati, la Nota integrativa e il Piano degli indicatori, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

il nuovo sistema contabile, disciplinato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011 contempla tra gli altri strumenti di programmazione degli enti locali il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che "gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge". La stessa legge, all'art. 49 comma 2, individua inoltre gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011 che si applicano agli enti locali, tra cui figura l'art. 169;

a decorrere dal 2017 si applicano le disposizioni inerenti la struttura e il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) specificate nell'art. 169, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel Principio contabile concernente la programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Richiamato il disposto dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: "1. La giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis".

Richiamato altresì il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 10.1 "Finalità e caratteristiche", che recita:

"Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione".

Richiamato inoltre il punto 10.2 "Struttura e contenuto", che recita:

"Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali".

Visto, in particolare, che il Piano Esecutivo di Gestione (punto 10.1 Finalità e caratteristiche - Principio contabile 4/1):

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Secondo la definizione del P.E.G. fatta propria dal principio contabile, lo strumento deve rappresentare la struttura organizzativa dell'ente articolata per centri di responsabilità e individuare, per ogni obiettivo od insieme di obiettivi, un unico responsabile.

Ricordato che il Comune di Avio da anni ha scelto, anche nel quadro della normativa previgente, di predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), quale strumento ritenuto fondamentale per il buon funzionamento del Comune.

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il P.E.G. rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 126 del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nel quale, fra l'altro, si afferma che ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Con l'adozione del documento, l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai responsabili avviene tramite l'articolazione degli interventi di spesa e delle risorse di entrata in capitoli che vengono assegnati ai centri di responsabilità che fanno riferimento al decreto di nomina dei Responsabili dei Servizi/Uffici a firma del Sindaco.

Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di

realizzare. Per le entrate le somme previste a bilancio a livello di Titolo e Tipologia, con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) vengono articolate in Categorie e Capitoli, mentre, per le spese, le somme previste a bilancio a livello di Missione, Programma e Titolo, vengono articolate in Macroaggregati e Capitoli.

Preso atto che il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2025-2027 e, quindi, risulta coerente sia con il Bilancio di previsione che con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Precisato, inoltre, con riferimento all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla normativa in materia di controllo di gestione di cui alla L.R. 1/1993 (art. 56-bis, co. 1, lett. a), come introdotto dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che gli obiettivi di dettaglio e gli indicatori di risultato, sono rilevanti anche ai fini dell'applicazione del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 31.01.2017.

Richiamati:

- l'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 126, del Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che la struttura organizzativa del Comune di Avio è articolata in servizi, i cui Responsabili dei Servizi/Uffici sono stati nominati dal Sindaco con decreti n. 1 di data 13.10.2020, prot. comunale n. 9227-3 pari data, n. 18 di data 03.05.2021, prot. n. 4322-3 pari data, n. 23 di data 1^ luglio 2021, prot. comunale n. 6386-3 pari data, e n. 5 di data 04.01.2023, prot. comunale n. 124 di pari data, n. 21 di data 27.09.2023, prot. comunale n. 9498 pari data, con i quali vengono nominati i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, predisposti al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione.

Rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 03.08.2023 è stata approvata la ricognizione organica distinta per servizi e uffici, numero dei posti per le singole figure professionali.

Precisato che, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e come stabilisce il Principio contabile 4/1 – punto 10.3 Approvazione del P.E.G., secondo il quale "il direttore generale ed il segretario comunale ... avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il P.E.G. per la sua definizione ed approvazione".

Rilevato, quindi, che il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è lo strumento di pianificazione esecutiva con il quale la Giunta Comunale individua le modalità operative di realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel D.U.P., nel quale sono precisate le attività gestionali e gli obiettivi di risultato affidati a ciascun responsabile di servizio, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie per il loro raggiungimento.

Visto ed esaminato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027, con riferimento alla parte finanziaria, secondo le risultanze dell'Allegato che individua ed attribuisce le risorse finanziarie ai Responsabili dei rispettivi Servizi/Uffici necessarie all'espletamento dell'attività amministrativa ed al raggiungimento degli obiettivi, che risulta così formato:

- P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE 2025–2027;
- P.E.G. DI PREVISIONE SPESE 2025–2027.

Il P.E.G. viene articolato secondo le seguenti modalità:

- i servizi di bilancio sono suddivisi in centri di costo secondo le attività espletate dai servizi medesimi;
- pur essendo affidato un unico centro di responsabilità ai centri di costo, in alcuni casi i capitoli sono gestiti trasversalmente da altri responsabili. Questo per garantire obiettivi di efficienza ed economicità, trattasi, in particolare, delle utenze;
- le unità elementari del bilancio di previsione, risorse per le entrate e impegni per le spese, sono dettagliate in capitoli tenendo conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ogni centro di costo.

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali, questi risultano ancora in fase di definizione, e pertanto, allo stato attuale si conviene sull'opportunità di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 nei soli aspetti contabili di assegnazione delle risorse. Questo al fine di poter procedere agli impegni di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2025-2027 e consentire fin da subito il corretto espletamento dell'ordinaria attività di amministrazione, sulla base dei contenuti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale. Con successiva deliberazione si approveranno, quale integrazione al presente provvedimento, gli obiettivi gestionali, da affidare a ciascun Responsabile, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili.

Si ritiene opportuno indicare alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse alle attribuzioni del P.E.G., nonché alcune eccezioni a quanto sopra indicato:

- ai Responsabili dei Servizi/Uffici, oltre alla determinazione di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine da provvedimento di Giunta o Consiglio o sia stato assunto automaticamente a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;
- ai centri di responsabilità corredati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio Ragioneria e Tributi l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
- le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica e acqua sono di competenza dell'Ufficio Lavori pubblici con responsabilità trasversale;
- nell'ambito dei capitoli servizi conto terzi possono operare tutti i responsabili con riguardo agli impegni di spesa e accertamenti di entrata corrispondenti ai capitoli ordinari;
- ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondono del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi.

Per quanto concerne le seguenti spese, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità, si ritiene opportuno che le determinazioni di spesa siano adottate dai Responsabili di Servizi/Uffici titolari del potere di spesa, previa deliberazione di indirizzo da parte della Giunta comunale, a meno che non vi sia già uno specifico obiettivo di PEG e che nello stesso siano individuati gli elementi di carattere discrezionale, o che la spesa discenda da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi:

- contributi e sovvenzioni;
- incarichi professionali, incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, nonché incarichi di collaborazione di importo superiore a Euro 10.000,00;
- spese per liti e arbitrati;
- nuove adesioni ad Enti, associazioni od organismi partecipativi;
- spese per transazioni ed indennizzi a terzi;
- spese di rappresentanza;
- assunzione di mutui;

- operazioni immobiliari inserite nel D.U.P..

Premesso quanto sopra,

visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, con particolare riferimento all'art. 10 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visti i principi contabili e in particolare il punto 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);

vista la Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.181 del 4 agosto 2023, che ha ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»".

Visto l'aggiornamento della pianta organica del personale dipendete approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 03.08.2023;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto il Regolamento di contabilità vigente;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), la Nota Integrativa e il Piano degli Indicatori;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire fin da subito il corretto espletamento dell'ordinaria attività di amministrazione assegnando ai Responsabili dei Servizi/Uffici le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione agli strumenti di programmazione economico-finanziari approvati, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 2/2018;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 con riferimento alla parte finanziaria, formato dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - P.E.G. DI PREVISIONE ENTRATE 2025-2027;
 - P.E.G. DI PREVISIONE SPESE 2025-2027;
- 2. di stabilire che la definizione e l'assegnazione degli obiettivi gestionali avverrà in concomitanza con l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), non appena definiti gli stessi con i Responsabili dei Servizi/Uffici;
- 3. di stabilire le seguenti specifiche modalità operative connesse all'attribuzione del P.E.G. anche in deroga ai principi generali:
 - ai Responsabili dei Servizi/Uffici, oltre alle determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine da provvedimento di Giunta o Consiglio o sia stato assunto automaticamente a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;
 - ai centri di responsabilità corredati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio Ragioneria e Tributi l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
 - le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica e acqua sono di competenza dell'Ufficio Lavori pubblici, con responsabilità trasversale;
 - nell'ambito dei capitoli servizi conto terzi possono operare tutti i responsabili con riguardo agli impegni di spesa e accertamenti di entrata corrispondenti ai capitoli ordinari;
 - ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondo del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi;
- 4. di stabilire che, per quanto concerne le seguenti spese, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità, si ritiene opportuno che le determinazioni di spesa siano adottate dai Responsabili dei Servizi/Uffici titolari del potere di spesa, previa deliberazione di indirizzo da parte della Giunta comunale, a meno che non vi sia già uno specifico obiettivo di PEG e che nello stesso siano individuati gli elementi di carattere discrezionale, o che la spesa discenda da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi:
 - -contributi e sovvenzioni
 - -incarichi professionali, incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, nonché incarichi di collaborazione di importo superiore a Euro 10.000,00;

- -spese per liti e arbitrati;
- -nuove adesioni ad Enti, associazioni od organismi partecipativi;
- -spese per transazioni ed indennizzi a terzi:
- -spese di rappresentanza:
- -assunzione di mutui:
- -operazioni immobiliari inserite nel D.U.P.;
- di dare atto che il P.E.G. 2025-2027 è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio di previsione e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in termini di cassa;
- di precisare che ai sensi dell'articolo 169 del D.Lqs. n. 267/2000 e ss.mm. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione; le entrate sono articolate in Titoli, Tipologie, Categorie, Capitoli ed eventualmente Articoli, le spese sono articolate in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati, Capitoli ed eventualmente Articoli;
- 7. di specificare che le determinazioni dei Responsabili dei Servizi/Uffici dovranno attenersi a tutti i criteri in premessa individuati;
- di prendere atto che la Giunta comunale potrà procedere ad eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), con proprie successive deliberazioni e che il presente Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), vale fino ad approvazione del successivo;
- di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

IL SINDACO Ivano Fracchetti documento firmato digitalmente documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luca Graiff

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Allegati parte integrante:

- peg entrata 2025-27 (impronta:

FFE1A101C837A7F264719EF65FE8F609190DCBA4A618D0FA619C4EC2B83A63BC)

- peg spesa 2025-27 (impronta:

E22AB5DC160A95420B2C5D0FF9DD72D4FCEF0E628AA7B0EDC128C03E6A0C7A45)